

CONTRIBUTO SCRITTO

Relativo allo *Schema decreto ministeriale concernente disciplina dei criteri e delle modalità per l'ingresso consapevole dei clienti domestici nel mercato libero dell'energia elettrica* (n. 44)

Esaminato lo schema in commento si intende qui rassegnare alcune considerazioni critiche che possano costituire un valido contributo per il Governo.

Proroga del regime di maggior tutela sia gas che elettrico

In via preliminare, si ritiene di dover chiedere con assoluta fermezza una proroga del regime del mercato tutelato, sia con riguardo al settore gas che elettrico, per tutti i consumatori (non solo i cosiddetti vulnerabili) sino al gennaio 2025.

Invero, il venir meno del regime di mercato tutelato, in una condizione di assoluta incompetenza per l'utente medio, rischia di determinare gravi problematiche e distorsioni del mercato a svantaggio di quest'ultimo.


Esempio concreto di tale caos, è quello che sta accadendo dal 01/04/2023 con riferimento alle utenze cosiddette *microimpresa*, dove il titolare della piccola azienda, che non ha scelto il passaggio al mercato libero, si ritrova cliente di società del servizio a tutele graduali, senza ben comprendere quanto occorso (recandosi allarmato ai nostri sportelli, in molti casi).

Tale proroga del regime, sia nel settore gas che elettrico, regolamentata in questa fase, può consentire, unitamente alla giusta informazione, una maggiore coscienza del cittadino rispetto a quanto accadrà in futuro; in tal modo, si eviteranno situazioni spiacevoli per gli utenti finali che potranno scegliere consapevolmente la società e il servizio migliore per le proprie esigenze.

Si ritiene al contempo essenziale introdurre espressamente in questa fase la facoltà di Arera perché escluda dal mercato quelle società energivore mancanti di adeguata e pregressa competenza professionale e di capacità economica.

Esaminando con attenzione il Decreto, si individuano, nondimeno, i seguenti punti, di cui si chiede una opportuna revisione.

- In riferimento all'articolo 2 comma 4 (l'esercente il servizio di tutele graduali, con "congruo anticipo" informa il cliente finale della scadenza del periodo di erogazione del servizio tutele graduali e del diritto di scegliere un altro fornitore nel mercato libero o una qualsiasi offerta di mercato libero del medesimo esercente; nonché che in mancanza di tale scelta, alla scadenza del periodo di erogazione del servizio di tutela graduale sarà rifornito dal medesimo esercente "sulla base della propria offerta di mercato libero più favorevole").



Va esplicitato la locuzione *congruo anticipo* con una indicazione precisa di termini perentori; va precisato a chi viene conferita la possibilità di verificare che l'esercente scelga l'offerta più favorevole per l'utente, quali sono i parametri di valutazione?

- In riferimento all'articolo 3 comma 2, anche qui la locuzione "congruo anticipo" va esplicitata con l'indicazione precisa di termini perentori.

Campagne di informazione destinate all'utente finale gas e elettrico

Sempre in ragione del dovere di fornire consapevolezza all'utente finale, si ritiene essenziale introdurre, nel corpo del Decreto, norme specifiche a tutela dell'informazione del consumatore in relazione al definitivo superamento del regime di maggior tutela (ciò al di là delle previsioni di cui ai Decreti MISE 31/12/2020 e MITE 31/08/2022).

A tal proposito, così come indicato già da AGCM nel proprio parere deliberato il 02 Maggio 2023, va codificata la previsione di campagne informative idonee, da realizzare sui canali TV negli orari di ascolto di punta già sin dai prossimi mesi.

Il consumatore deve essere informato nel miglior modo possibile per evitare che società di energia, a volte prive di scrupoli, puntando sulla cattiva informazione, sfruttino a loro vantaggio la situazione.

Stante l'esistenza di mercato libero, mercato tutelato per gli utenti vulnerabili e mercato delle tutele gradualmente, anche il consumatore più rodato può trovarsi in serie difficoltà.

Il consumatore va reso edotto e in grado di scegliere consapevolmente società, tipologia di contratto e mercato e ciò deve valere anche per il soggetto vulnerabile che deve essere in grado di poter scegliere la tariffa del mercato libero a lui riservata – in tal senso va codificato più esplicitamente l'obbligo di offerta del venditore a determinate condizioni - non essendo bastevole prolungare solo il mercato tutelato per i vulnerabili, ma necessario garantire loro l'offerta a determinate condizioni nel mercato libero.

Le campagne di informazione possono essere veicolate grazie anche alle Associazioni di consumatori.

Tanto si rassegna con l'auspicio che il Governo tenga conto delle superiori considerazioni, integrando il Decreto in parola così come richiesto da Confconsumatori APS.

Con osservanza.

Parma, 15 Maggio 2023

Per Confconsumatori APS

Il responsabile in materia di energia

Avv. Carmen Agnello